



21/2023

Agenzia per la Coesione Territoriale

Il Direttore Generale

VISTO l'articolo 10 del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 ss.mm.ii., recante "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni*" che ha istituito l'Agenzia per la Coesione Territoriale e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra il Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014, recante approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 di approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 7 agosto 2015, recante approvazione del "*Regolamento di Organizzazione dell'Agenzia per la coesione territoriale*", registrato dalla Corte dei Conti il 7.10.2015;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 47 del 15 ottobre 2015 recante il Regolamento di articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia per la coesione territoriale;

VISTO che l'Ufficio 3 di staff del Direttore Generale "Sistemi informativi e acquisti" ha tra le sue competenze anche la pianificazione degli acquisti di beni e servizi e cura le attività negoziali e i relativi adempimenti normativi e amministrativi connessi alla gestione dell'Agenzia;

VISTO l'art. 7-ter del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito nella legge 27 febbraio 2017, n. 18, in forza del quale, per rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica e accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione, l'Agenzia per la Coesione Territoriale, nell'esercizio delle competenze previste dal comma 3 dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di quelle comunque successivamente attribuite, può stipulare apposite convenzioni con le società in house delle amministrazioni dello Stato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 2021, con cui il Dott. Paolo Esposito è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale con decorrenza 31 marzo 2021;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*», in particolare, l'art. 1, comma 196, il quale stabilisce che «*Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali»;*

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 200, della citata legge n. 178 del 2020, secondo cui «*Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, da destinare in pari misura ai consorzi industriali ricadenti nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non ubicati nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Con*



decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono ripartite le risorse di cui al presente comma e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2021, a 43 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi del comma 163, e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione □programmazione2021□2027»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021, concernente ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023;

VISTO l'articolo 7, comma 3 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2021 che prevede che *“La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, dispone, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, il trasferimento delle risorse del Fondo di cui all'art. 3 all'Agenzia per la coesione territoriale per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, su richiesta formale della medesima Agenzia effettuata in ragione delle singole annualità di legge”.*

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale 19 ottobre 2022, n. 344 concernente le modalità, il contenuto e i termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché le disposizioni di rendicontazione e ogni altro elemento utile ai fini dello svolgimento della procedura e del successivo impiego delle risorse destinate a contrastare fenomeni di deindustrializzazione attraverso la concessione di incentivi economici, sotto forma di sovvenzione a titolo di aiuti *de minimis*, in favore di imprese manifatturiere che realizzano investimenti volti al potenziamento o riqualificazione di insediamenti produttivi già esistenti ovvero per l'insediamento di nuove unità produttive;

CONSIDERATO che l'articolo 5 del citato decreto direttoriale n. 344/2022 prevede che *“Per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura di cui al presente decreto, l'Agenzia si avvale di Invitalia ai sensi della normativa applicabile in materia di contratti pubblici. Gli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n.102, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3, entro il limite massimo del 2% (due per cento) delle medesime risorse. Con apposita convenzione tra l'Agenzia e Invitalia, sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attività previste dal presente decreto”;*

VISTO il Decreto direttoriale n. 460/2022 interpretativo del citato decreto n. 344/2022;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.1, e successive modifiche e integrazioni, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.a., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata “Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.” – “Invitalia”, la quale, persegue tra l'altro lo scopo di *“promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa” ed, altresì, “dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”;*

6.



VISTO l'art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1/1999, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), che ha disposto l'“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO l'articolo 5 del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 che definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, individuando le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un'amministrazione pubblica;

VISTA la delibera n. 484 del 30 maggio 2018 con cui l'Autorità nazionale anticorruzione ha disposto l'iscrizione, tra le altre amministrazioni, di questa Agenzia nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, in ragione degli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo dello stesso;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 che prevede che la registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di Stato, che indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni e l'avvenuta interrogazione dello stesso;

CONSIDERATO che l'attuazione della misura in parola richiede particolari adempimenti amministrativi anche in materia di aiuti *de minimis* e, pertanto, l'impiego di personale dotato di elevata competenza ed esperienza specifica nelle materie oggetto della stessa, in grado di offrire adeguate garanzie di efficienza, efficacia e tempestività, necessarie per assicurare lo svolgimento delle relative procedure;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire un adeguato supporto per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura di cui al citato decreto direttoriale n. 334/2022;

CONSIDERATA la consolidata esperienza di Invitalia in misure analoghe a quella in questione e che l'affidamento in house a tale società ex artt. 5 e 192 del Lgs. 50/2016, assicura, da una parte, l'attuazione della misura e il perseguimento, con la massima efficienza, dell'interesse pubblico alla concessione delle agevolazioni in parola, con effettivi benefici per la collettività e, dall'altra, una riduzione dei tempi procedurali e, quindi, la realizzazione della misura nel minor tempo, posto



che anche la tempistica, nella dinamica dei valori giuridici, nonché dei principi di economicità, efficienza e proporzionalità, ha acquisito un valore intrinseco;

RITENUTO pertanto necessario demandare ad Invitalia l'adozione delle procedure informatiche, amministrative e tecniche per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro esito e per la successiva concessione ed erogazione del contributo;

VISTA la nota direttoriale prot. n. 22796 del 26 ottobre 2022 concernente il fabbisogno e il piano di attività necessarie per l'attuazione della misura in parola nonché la necessità di richiedere una proposta progettuale alla Società Invitalia, in house di questa Agenzia, allo scopo di consentire, ai sensi del comma 2 dell' articolo 192 "*Regime speciale degli affidamenti in house*" del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 una preventiva valutazione sulla congruità economica dell'offerta, ai fini della eventuale sottoscrizione di apposita convenzione i cui oneri sono posti a carico della dotazione finanziaria assegnata alla misura, entro il limite massimo del 2% delle medesime risorse (IV A inclusa);

VISTA la nota direttoriale prot. n.0022808 del 26/10/2022 con cui è stato richiesto a Invitalia di presentare una proposta progettuale per la gestione delle attività e l'attuazione dello strumento agevolativo di cui al Fondo per la realizzazione di interventi finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 di cui all'articolo 1, comma 196 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

VISTA la nota prot. entrata 0027823 del 21.12.2022 con la quale Invitalia ha presentato l'offerta tecnica ed economica;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 951 del 20 settembre 2017, con cui sono state approvate le linee guida n. 7, recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016";

VISTO il D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, che dispone all'art. 3-bis che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale;

VISTA la deliberazione n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, che "esclude preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante";

CONSIDERATO, pertanto, che per la natura prettamente intellettuale del servizio di cui trattasi non è necessario redigere il DUVRI e i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a 0,00;

PRESO ATTO che, per gli affidamenti di cui all'art. 192 del "Codice degli appalti" non è prevista l'acquisizione di un CIG;

RITENUTO che il mancato immediato avvio della misura determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico;

CONSIDERATO che all'Ufficio 3 di staff dell'Agenzia per la Coesione territoriale è demandata la pianificazione degli acquisti di beni e servizi, la cura delle attività negoziali e i relativi adempimenti normativi e amministrativi connessi alla gestione degli acquisti dell'Agenzia;

RITENUTO di demandare all'Ufficio 3 di staff di individuare la procedura volta a selezionare il soggetto gestore della misura in parola, previa valutazione della sussistenza dei requisiti di legge

C



previsti dall'articolo 5 per gli affidamenti in house nonché della congruità ai sensi dell'articolo 192, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 dell'offerta presentata dalla società "Invitalia" per la realizzazione di parte delle attività progettuali indicate nel Progetto;

CONSIDERATO che per l'espletamento dei servizi richiesti si stima un importo massimo di € 2.720.000,00 (duemilionesettecentoventimila/00) IVA inclusa e che l'espletamento del servizio decorrerà dalla data di notifica del decreto di approvazione della convezione di affidamento e terminerà entro il 31 dicembre 2025;

DECRETA

1. le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente atto;
2. è nominato Responsabile del procedimento il dott. Alessandro Duspiva;
3. è approvato il Progetto di cui Allegato A) con i seguenti contenuti:
 - la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
 - le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
 - il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;
4. è demandata all'Ufficio 3 di staff l'individuazione della procedura volta a selezionare il Gestore della Misura relativa al Fondo per la realizzazione di interventi finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione di cui all'articolo 1, comma 196 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previa valutazione della sussistenza dei requisiti di legge previsti dall'articolo 5 per gli affidamenti in house nonché della congruità ai sensi dell'articolo 192, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 dell'offerta presentata da Invitalia per la realizzazione delle attività necessarie ad attuare la Misura;
5. è autorizzata la spesa pari a € 2.720.000,00 (duemilionesettecentoventimila/00) IVA inclusa a valere del Fondo per la realizzazione di interventi finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione di cui all'articolo 1, comma 196 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
6. del presente decreto, così come disciplinato dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., sarà data evidenza mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
7. il presente decreto verrà notificato, a cura della segreteria del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, all'Ufficio 3 di Staff "Sistemi informativi e acquisti".

16.1.2023

IL DIRETTORE GENERALE

Paolo Esposito

Progetto

Il presente documento contiene

1. La relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
2. Le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
3. Il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
4. Il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;



Punto 1 - La relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio

L'articolo 1, comma 200, della legge n. 178 del 2020, dispone l'incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 196 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, da destinare in pari misura ai consorzi industriali ricadenti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n.646, non ubicati nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2021 ha disposto il riparto delle risorse tra i consorzi industriali, a valere sul suddetto fondo, nonché i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse, la loro verifica ed eventuale redistribuzione.

Il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale 19 ottobre 2022, n. 344 ha specificato le modalità, il contenuto e i termini per la presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché le disposizioni di rendicontazione e ogni altro elemento utile ai fini dello svolgimento della procedura e del successivo impiego delle risorse.

Nello specifico, le risorse assegnate al fondo sono destinate a contrastare fenomeni di deindustrializzazione attraverso la concessione di incentivi economici in favore di imprese manifatturiere che realizzano investimenti volti al potenziamento o riqualificazione di insediamenti produttivi già esistenti ovvero per l'insediamento di nuove unità produttive.

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di sovvenzione a titolo di aiuti *de minimis*.

L'articolo 5, rubricato "soggetto gestore" del citato decreto direttoriale n. 344/2022 prevede che *"Per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura di cui al presente decreto, l'Agenzia si avvale di Invitalia ai sensi della normativa applicabile in materia di contratti pubblici. Gli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n.102, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3, entro il limite massimo del 2% (due per cento) delle medesime risorse. Con apposita convenzione tra l'Agenzia e Invitalia, sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attività previste dal presente decreto"* (di seguito anche solo "Misura").

L'attuazione e la gestione della Misura in parola necessitano dei seguenti adempimenti tecnici e amministrativi che di seguito si riportano:

- progettazione, predisposizione della strumentazione operativa di gestione della misura;
- redazione della documentazione tecnico-amministrativa relativa alla gestione della misura;
- gestione dei controlli istruttori di tipo amministrativo - documentali per l'ammissione delle domande di contributo pervenute, nonché per eventuali informazioni ed assistenza (sia di tipo amministrativo che tecnico-informatico) ai potenziali soggetti beneficiari;
- concessione dei contributi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica del rispetto dei requisiti delle imprese beneficiarie, previsti nel decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione territoriale n. 344/2022, sotto forma di sovvenzione a titolo di aiuti «de minimis», nel rispetto delle condizioni e degli importi previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013;
- erogazione delle agevolazioni ed espletamento dei relativi controlli amministrativi;
- monitoraggio finanziario del plafond stanziato;
- gestione delle comunicazioni alle imprese beneficiarie (richieste di integrazione documentale, motivi ostativi) nonché delle eventuali variazioni e revoche;

- implementazione e aggiornamento delle pagine web dedicate anche con riferimento alla pubblicazione dell'elenco delle imprese beneficiarie cui è concesso il contributo e delle informazioni relative all'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
- adempimenti relativi al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

La complessità delle attività su indicate, l'importanza strategica delle attività relative alla Misura e l'individuazione dei soggetti che realizzeranno le medesime attività necessitano di un controllo continuo dei livelli di qualità delle attività realizzate e degli uffici coinvolti: ciò implica l'applicazione di standard di lavoro finalizzati ad elevare il livello dei servizi offerti, anche modificando, in linea con le indicazioni dell'ACT, le strategie operative in atto. Risulta, stante la specificità della materia, qualificante l'esperienza in materia da parte del potenziale realizzatore delle attività.

Punto 2 - Le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008

Relativamente a quanto previsto dal D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro circa l'obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che l'art. 3-bis dispone che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale; allo stesso modo l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con deliberazione n. 3 del 05.03.2008, si era espressa nel senso di *“escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza (...) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante”*.

Punto 3 - Il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza

Da quanto riportato nel precedente punto sub 2 consegue che per la natura prettamente intellettuale del servizio di cui trattasi non è necessario redigere il DUVRI e i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a € 0,00.

Punto 4 - Il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi

I costi di acquisizione del servizio sul mercato sono pari a € 2.720.000.00 IVA inclusa secondo le voci di costo esplicitate nelle seguenti tabelle.



Tabella 1 -costo del personale

Livello professionale	Costo standard giornaliero comprensivo dei costi indiretti (+25%)	N. giornate uomo	Totale costo personale comprensivo di costi indiretti (al netto IVA)
Responsabile strategico	€ 1.179,90	1	€ 1.179,9
Responsabile di unità organizzativa, Master, Specialista Professional	€ 572,6	580	€ 332.108
Professional senior, Esperto	€ 425,7	1.970	€ 838.629
Consulente senior/ specialista/ esperto	€ 336,6	1.760	€ 592.416
Analista, Tecnico	€ 267,3	1.291,3404	€ 345.175,29
Totale		5.602,34	2.109.508,20

tabella 2- Voci di costo – fino al 31/12/2025

Voci di costo	(dalla data di sottoscrizione dell'Accordo al 31/12/2025)
A - Personale	1.663.606,56 €
B - Acquisto beni e servizi	120.000,00 €
TOTALE A + B	1.783.606,56 €
C - Spese generali (25% di A+B)	445.901,64 €
TOTALE A + B + C	2.229.508,20 €
IVA 22%	490.491,80 €
Totale IVA inclusa	2.720.000,00 €

Tab.3 - Voci di costo – Anno 2023

Voci di costo	Anno 2023
A - Personale	554.535,52 €
B - Acquisto beni e servizi	40.000,00 €

TOTALE A + B	594.535,52 €
C - Spese generali (25% di A+B)	148.633,88 €
TOTALE A + B + C	743.169,40 €
IVA 22%	163.497,27 €
Totale IVA inclusa	906.666,67 €

Tab.4 - Voci di costo – Anno 2024

Voci di costo	Anno 2024
A - Personale	554.535,52 €
B - Acquisto beni e servizi	40.000,00 €
TOTALE A + B	594.535,52 €
C - Spese generali (25% di A+B)	148.633,88 €
TOTALE A + B + C	743.169,40 €
IVA 22%	163.497,27 €
Totale IVA inclusa	906.666,67 €

Tab.5 - Voci di costo – Anno 2025

Voci di costo	Anno 2025
A - Personale	554.535,52 €
B - Acquisto beni e servizi	40.000,00 €
TOTALE A + B	594.535,52 €
C - Spese generali (25% di A+B)	148.633,88 €
TOTALE A + B + C	743.169,40 €
IVA 22%	163.497,27 €
Totale IVA inclusa	906.666,67 €